

OGGETTO: Articolo 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2016-2018.

Premesso che:

La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 *"Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)"*, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento.

Con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione.

Ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

L'art. 193 comma 2 del TUEL, stabilisce che almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Visto il Bilancio di Previsione 2016 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 06 del 30 marzo 2016, dichiarata immediatamente eseguibile.

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 dd. 5/04/2016.

Considerato che sono state effettuate le seguenti verifiche:

- a) l'inesistenza di eventuali debiti fuori bilancio
- b) l'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La Giunta Comunale con deliberazione nr. 56 di oggi 23 agosto 2016 ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui reimputando all'esercizio 2016 residui attivi per euro 3.605.353,66, residui passivi, di parte corrente per euro 55.277,73 e di parte capitale per euro

4.269.511,69 e ha determinato il Fondo Pluriennale Vincolato - F.P.V. al 1° gennaio 2016 da iscrivere nella parte Entrata del Bilancio di previsione dell'esercizio 2016 di complessivi euro 719.435,76 di cui euro 20.143,13 relativi alla parte corrente e euro 699.292,63 relativi alla parte capitale.

Con il medesimo provvedimento appena richiamato è stato rideterminato il risultato di amministrazione per l'esercizio 2015, alla data del 1° gennaio 2016, per effetto dell'attività di riaccertamento straordinario, in euro 305.652,29 dando atto che, nell'allegato (Allegato 5/2 del D.lgs 118/2011) alla stessa deliberazione sono state individuate le quote accantonate, destinate e vincolate.

Il Responsabile finanziario, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dai Responsabili di altri servizi, attesta l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa.

L'art. 193 comma 3, in base al quale "Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2".

Per l'anno 2016 non è possibile procedere con la modifica, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle tariffe e aliquote relative ai tributi locali (o alle addizionali) attribuiti agli Enti locali con legge dello Stato data la sospensione degli aumenti di tributi locali disposta con la L. 208/2015, pertanto è consentito per i soli tributi locali di competenza provinciale.

L'attuale stanziamento del Fondo di Riserva è ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese imprevedute fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge.

In merito all'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi, non risulta necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede di bilancio previsionale in euro 3.034,00, e accantonato nel risultato di amministrazione, a seguito del provvedimento di riaccertamento straordinario, in euro 4.411,00. Il predetto stanziamento a bilancio e l'accantonamento nell'avanzo di amministrazione, è stato reputato congruo.

Dall'analisi relativa alle minori e maggiori entrate nonché della maggiori e minori spese ad oggi prevedibili, non si rilevano al momento ipotesi di possibili squilibri di gestione, salvo il verificarsi di eventi eccezionali e/o impreveduti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

visto il D.Igs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

visto il D.P.G.R. 25.5.1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 4/L Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige;

visto il D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario;

visto il D.P.G.R. 28 dicembre 1999 n. 10/L Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario;

visto il vigente Statuto comunale;

visto il vigente Regolamento di Contabilità;

ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile data la già avvenuta scadenza del termine per la verifica degli equilibri, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 2 febbraio 2005, n. 3/L;

visto il parere favorevole espresso da Revisore dei conti rag. Sonia Valorzi in data 22 agosto 2016;

visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile finanziario, in ordine alla regolarità tecnico — amministrativa e contabile;

con voti favorevoli 10, astenuti 2 (D. Gervasi e Campi), contrari 0, palesemente espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di aver espletato gli adempimenti prescritti dall'art. 193 del D.Igs. 267/2000 per quanto concerne la verifica degli equilibri di bilancio 2016 e pluriennale 2016 — 2018 relativamente alla gestione di competenza e alla gestione dei residui;
2. di rilevare come dimostrato dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente atto, che permane una situazione di equilibrio di bilancio e che pertanto non si rende necessario l'adozione di misure di riequilibrio:
 - All.1) prospetto equilibrio generale;
 - All.2) prospetto equilibrio economico;
 - All.3) prospetto vincolo di finanza pubblica;
3. di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.Igs 267/2000;
4. di trasmettere il presente documento, debitamente esecutivo, al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di precisare che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2016;
6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/L;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

* * *

Di seguito **IL CONSIGLIO COMUNALE** con voti favorevoli nr. 10, astenuti nr. 2 (D. Gervasi e Campi), contrari 0, palesemente espressi per alzata di mano da parte dei 12 consiglieri presenti, **DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg. I febbraio 2005 n. 3/L.